


N. 01609/2014 REG.PROV.COLL.
N. 07081/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7081 del 2013, proposto da:

 rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Fachile, con domicilio eletto presso Salvatore Fachile in Roma, piazza Mazzini, 8;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento del provvedimento del 21 maggio 2013 con cui è stato disposto il trasferimento del ricorrente in germania, stato competente a decidere sulla richiesta di protezione internazionale

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2013 il dott.

Cecilia Altavista e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, cittadino Turco, ha presentato il 5 novembre 2012 istanza di protezione internazionale in Italia. Poiché aveva già presentato domanda di asilo in Germania nel 2004, il Ministero dell'Interno inoltrava alla Germania, ai sensi degli articolo 16 e 20 del Regolamento CE 343 del 2003, richiesta di ripresa in carico. La Germania riconosceva la propria competenza in base al Regolamento; pertanto, con provvedimento del 21 maggio 2013 è stato disposto il trasferimento.

Avverso tale provvedimento è stato proposto il presente ricorso per i seguenti motivi:

violazione degli articoli 16 commi 3 e 4 del Regolamento 343 del 2003; erronea valutazione dei fatti e dei presupposti.

Si è costituita l'Avvocatura dello Stato con atto di forma.

Alla camera di consiglio del 28 agosto 2013 è stata accolta la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.

L'Avvocatura dello Stato ha depositato documentazione e memoria per l'udienza pubblica.

All'udienza del 12 dicembre 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorrente lamenta la illegittimità del provvedimento impugnato in base ai criteri dettati dal Regolamento n. 343 per la individuazione dello Stato competente sulla domanda di asilo, in quanto dal 2004 al 2013 il ricorrente avrebbe fatto rientro nel paese d'origine. A

sostegno di tale argomentazioni ha depositato in giudizio, il certificato di matrimonio avvenuto in Turchia il 31 dicembre 2009, la carta di identità turca rilasciata il 4 gennaio 2010, la patente di guida turca rilasciata il 21 luglio 2012, la carta di identità del figlio nato in Turchia nel 2012.

Il Regolamento CE 343 del 2003, Regolamento del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, in vigore al momento dell'adozione del provvedimento impugnato, cosiddetto "Dublino II", adottato per evitare il fenomeno dell'asylum shopping e per uniformare a livello europeo la legislazione comunitaria in materia di asilo, attribuisce la competenza ad esaminare la domanda di asilo al Paese dell'Unione a cui per primo sia stata presentata tale domanda, lasciando ferma tale competenza, anche se venga presentata successivamente una nuova domanda di asilo in un altro paese membro (articolo 13, articolo 4 paragrafo 5, articolo 16, articolo 20 del regolamento 343).

Ai sensi dell'articolo 4 comma 5, infatti, lo Stato membro nel quale è stata presentata la domanda d'asilo è tenuto, alle condizioni di cui all'articolo 20 e al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda, a riprendere in carico il richiedente asilo che si trova in un altro Stato membro e abbia presentato in tale Stato una nuova domanda d'asilo. In base all'articolo 13 il criterio residuale di competenza è quello del Paese nel quale sia stata presentata la prima domanda di asilo.

L'articolo 16 prevede che lo Stato membro competente per l'esame di

una domanda d'asilo in forza del regolamento sia tenuto a prendere in carico il richiedente asilo che abbia presentato domanda d'asilo in un altro Stato membro; a portare a termine l'esame della domanda d'asilo; a riprendere in carico, il richiedente asilo la cui domanda è in corso d'esame e che si trova nel territorio di un altro Stato membro senza esserne stato autorizzato; a riprendere in carico il richiedente asilo che abbia ritirato la sua domanda in corso d'esame e che abbia presentato una domanda d'asilo in un altro Stato membro; a riprendere in carico il cittadino di un paese terzo del quale abbia respinto la domanda e che si trova nel territorio di un altro Stato membro senza esserne stato autorizzato.

Peraltro, in base alle previsioni del paragrafo 5 dell'articolo 4 e del paragrafo 3 dell'articolo 16, gli obblighi degli Stati vengono meno se il richiedente asilo abbia lasciato nel frattempo i territori degli Stati membri per un periodo di almeno tre mesi.

Nel caso di specie si deve ritenere che ricorra tale ipotesi.

Già il lungo lasso temporale trascorso dalla prima domanda di asilo presentata in Germania nel 2004, più di otto anni prima di quella avanzata in Italia nel 2012, in mancanza di ulteriori segnalazioni sul territorio degli Stati membri in tale periodo, avrebbe dovuto indurre l'amministrazione a ritenere che il richiedente non potesse essere rimasto ininterrottamente nel territorio degli Stati membri dal 2004 al 2012.

Inoltre, la stessa amministrazione ha depositato in giudizio la fotocopia del documento di identità del richiedente, che è quella rilasciata dalla Turchia nel 2010.

Dalla documentazione prodotta dalla difesa ricorrente, riguardante una serie di circostanze di fatto, incompatibili con la permanenza

all'estero, quali il matrimonio (2009), la nascita del figlio (2012), il documento di identità e la patente rilasciati in Turchia (nel 2010 e nel 2012), risulta il ritorno nel paese d'origine.

Emerge, dunque, il difetto di istruttoria da parte dell'Amministrazione, che, in presenza di tali circostanze, ha ritenuto la competenza della Germania senza effettuare ulteriori accertamenti, anche, ad esempio, in relazione all'effettivo rimpatrio del ricorrente da parte della Germania nel 2004.

Sotto tali profili, il ricorso è, quindi, fondato e deve essere accolto con annullamento del provvedimento impugnato.

In considerazione dalla particolarità della questione in fatto sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Eduardo Pugliese, Presidente

Stefano Toschei, Consigliere

Cecilia Altavista, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/02/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)